

TESTO COORDINATO

Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46

**"NORME IN MATERIA DI SEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI <sup>1</sup>  
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA."**

Il presente testo coordinato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge che si sono succedute nella materia; esso, pertanto, lascia invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti normativi tra loro coordinati, i quali sono pubblicati nei Bollettini ufficiali della Regione.

**N.B.:** Gli articoli o i commi (o le parti di questi ultimi) della legge scritti in corsivo segnalano che i medesimi hanno formato oggetto di interventi legislativi.

- ***Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta.", pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 36 del 25 agosto 1998; dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.***
- Legge regionale 4 febbraio 2005, n. 5 "Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta)", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle Aosta n. 7 del 15 febbraio 2005; dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- Legge regionale 9 aprile 2010, n. 14 "Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta)", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle Aosta n. 15 del 13 aprile 2010; dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- Legge regionale 21 novembre 2012, n. 30 "Adeguamento del bilancio di previsione per l'anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario). Modifiche a disposizioni legislative"; pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle Aosta n. 49 del 27 novembre 2012 dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- Legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. Modificazioni di leggi regionali"; pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle Aosta n. 50 del 4 dicembre 2012 ed entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 27 della legge medesima, il 1° gennaio 2013 .

- Legge regionale 29 settembre 2015, n. 17 "Nuova disciplina del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta)" pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 41 del 13 ottobre 2015; dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

## INDICE

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -	Definizione
Art. 2 -	Omissis
Art. 3 -	Incarico e revoca
Art. 4 -	Collocamento in disponibilità
Art. 5 -	Regolamento regionale
Art. 6 -	Fondo di mobilità
Art. 7 -	Omissis
Art. 8 -	Norme contrattuali
Art. 9 -	Funzioni

### CAPO II NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 10 -	Omissis
Art. 11 -	Primo inquadramento
Art. 12 -	Stato giuridico e norme contrattuali
Art. 13 -	Esercizio dell'opzione
Art. 14 -	Accertamento della conoscenza della lingua francese
Art. 15 -	Dichiarazione d'urgenza

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1<sup>2</sup>**  
(Definizione)

1. *I segretari degli enti locali sono dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale, iscritti all'Albo regionale dei segretari, istituito e gestito dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, di seguito denominata Agenzia. L'Agenzia, da cui dipendono i segretari che accedono al predetto Albo con le modalità di cui al comma 5, è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza della Presidenza della Regione.*
2. *La qualifica unica dirigenziale di cui al comma 1 è articolata in due livelli sulla base della classificazione degli enti locali effettuata con il regolamento regionale di cui all'articolo 5.*
3. *Ai fini della vigilanza di cui al comma 1, il presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia trasmette alla Presidenza della Regione una relazione annuale sull'attività dell'Agenzia, nonché copia degli atti fondamentali adottati. In caso di mancata approvazione del bilancio e del rendiconto, di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Agenzia e di gravi e persistenti violazioni di legge nell'esercizio dell'attività obbligatoria dell'Agenzia, il Presidente della Regione interviene, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, con poteri sostitutivi, sciogliendo all'occorrenza il consiglio di amministrazione e nominando un commissario per la reggenza temporanea dell'Agenzia.*
4. *Sono organi dell'Agenzia:*
  - a) *il consiglio di amministrazione, composto da un esperto in materia di enti locali, designato dalla Giunta regionale d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e da rappresentanze paritetiche dei segretari e degli amministratori degli enti locali;*
  - b) *il presidente ed il vicepresidente, eletti dal consiglio nel proprio seno.*
5. *All'Albo regionale dei segretari si accede mediante concorso per esami cui possono partecipare i soggetti, in possesso di laurea magistrale, che abbiano i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale e che abbiano frequentato, con il superamento del relativo esame finale, i corsi di formazione previsti dai commi 7 e 8.*
6. *All'Albo regionale dei segretari sono iscritti, inoltre, con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'articolo 39, comma 6, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), per i soggetti che non abbiano già superato tale prova, i seguenti soggetti che non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che non siano in quiescenza:*
  - a) *dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato;*
  - b) *soggetti in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale;*
  - c) *soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127);*
  - d) *segretari degli enti locali in servizio presso le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;*
  - e) *segretari iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 5 per almeno un triennio, cessati dal servizio per cause diverse dal licenziamento per giusta causa e che abbiano esercitato le funzioni nel triennio precedente la richiesta di nuova iscrizione.*
7. *Limitatamente ai soggetti di cui al comma 6, lettere a) e b), l'iscrizione all'Albo regionale dei segretari è subordinata alla frequenza di un corso di formazione professionalizzante e al superamento del relativo esame finale.*

8. *Limitatamente ai soggetti di cui al comma 6, lettere c) e d), l'iscrizione all'Albo regionale dei segretari è subordinata alla frequenza di un corso di formazione sulle peculiarità dell'ordinamento regionale e al superamento del relativo esame finale.*
9. *Nel rispetto delle relazioni sindacali, le materie di insegnamento, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione dei corsi di formazione di cui ai commi 7 e 8 sono individuati dall'Agenzia che provvede, quando se ne presenti la necessità, ad organizzare i predetti corsi. Gli eventuali crediti formativi utili al fine del parziale esonero dalla frequenza dei corsi, sono determinati, nel rispetto delle relazioni sindacali, con deliberazione della Giunta regionale adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, su proposta dell'Agenzia, tenuto conto della posizione di coloro che già appartengono alla qualifica unica dirigenziale del comparto.*<sup>3</sup>
10. *Gli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 6 non possono superare il limite massimo del 15 per cento del numero degli enti locali calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente la data delle elezioni generali comunali. Tali incarichi possono essere incrementati di un numero pari a quello dei segretari iscritti all'Albo ai sensi del comma 5 temporaneamente incaricati presso gli altri enti del comparto unico regionale alla data delle elezioni generali comunali. L'incremento degli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 6 è inoltre consentito al fine della copertura dei posti resisi vacanti per effetto di cessazione dal servizio dei segretari titolari, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale di cui al comma 5 e a condizione che non vi siano segretari collocati in disponibilità, non utilizzati per altri incarichi.*
11. *I soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 6, non incaricati nei dieci anni successivi alla cessazione dell'ultimo incarico o dalla data di iscrizione conseguente al superamento dell'esame di cui ai commi 7 e 8, sono cancellati d'ufficio dall'Albo. Tali soggetti possono richiedere una nuova iscrizione all'Albo nel rispetto dei requisiti previsti al comma 6.*
12. *Gli incarichi ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 6 sono conferiti con contratto a termine di diritto privato. I relativi compensi al lordo delle ritenute fiscali devono corrispondere al trattamento economico previsto per la sede di segreteria presso cui è svolto l'incarico. Il conferimento dell'incarico al personale dipendente dall'ente locale interessato o da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni, secondo le modalità previste dalle amministrazioni di appartenenza. In ogni altro caso, il conferimento dell'incarico è subordinato alla sospensione, per la durata dell'incarico, dello svolgimento di prestazioni lavorative derivanti da rapporti di impiego precedentemente assunti o dello svolgimento di prestazioni professionali.*

**Art. 2**<sup>4</sup>

*(Qualifica unica dirigenziale)*

**Art. 3**<sup>5</sup>

*(Incarico e revoca)*

1. *Il segretario dell'ente locale è incaricato con provvedimento del Sindaco, del Presidente della Comunità montana, da cui dipende funzionalmente. L'incarico è disposto, con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, non prima di trenta giorni dalla data delle elezioni generali comunali e non oltre novanta giorni dalla data di insediamento dell'amministratore suddetto, decorsi i quali il segretario in carica, se iscritto all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, si intende confermato.* 
- 1bis. *I soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 6, possono essere nuovamente incaricati nell'ente locale presso il quale prestano servizio o, se iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 5, confermati nell'ente locale presso il quale prestano servizio o incaricati presso un altro ente locale, anche prima del decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 1.*<sup>7</sup>
2. *Salvo quanto previsto al comma 3, l'incarico ha durata corrispondente a quella dell'amministratore che ha effettuato la nomina; il segretario dell'ente locale continua ad*

*esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato dell'amministratore che lo ha nominato, fino alla conferma o al conferimento dell'incarico ad un nuovo segretario.*

3. *La revoca dell'incarico al segretario dell'ente locale è disposta con provvedimento motivato dell'amministratore che lo ha incaricato, previa deliberazione dell'organo collegiale esecutivo dell'ente, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o in caso di valutazione negativa, nel rispetto del contratto collettivo regionale di lavoro e in conformità alla normativa regionale vigente per i dirigenti del comparto unico regionale.*<sup>8</sup>

#### **Art. 4**

*(Collocamento in disponibilità)*

1. *I segretari degli enti locali, iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 5, non chiamati a ricoprire sedi di segreteria, sono collocati in posizione di disponibilità presso l'Agenzia. Durante il periodo di disponibilità, i segretari rimangono iscritti all'Albo e sono utilizzati dal consiglio di amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta).*<sup>9</sup>

#### **Art. 5**

*(Regolamento regionale)*

1. Con regolamento regionale da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, proposto dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e dei segretari, sono disciplinati:
  - a) *la nomina, la composizione, la durata, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi di cui all'articolo 1, comma 4;*<sup>10</sup>
  - b) *la classificazione degli enti locali;*<sup>11</sup>
  - c) *le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 6, all'Albo regionale dei segretari;*<sup>12</sup>
  - d) *le modalità di indizione e di svolgimento dei concorsi;*
  - e) *le modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese;*
  - f) *gli adempimenti di cui al contratto collettivo regionale di lavoro connessi al procedimento disciplinare e il procedimento per la verifica dei risultati;*<sup>13</sup>
  - g) *le modalità di utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità ai sensi dell'art. 4 e il relativo trattamento economico;*
  - h) *le modalità per l'affidamento delle reggenze e delle supplenze;*
  - i)<sup>14</sup>
  - l) *le modalità d'incarico e di revoca;*
  - m) *i criteri e le modalità per la revisione delle sedi di segreteria;*
  - n) *le competenze relativamente agli atti inerenti il rapporto di lavoro;*
  - o) *la disciplina degli incarichi e delle incompatibilità in conformità a quanto previsto per i dirigenti del comparto unico dalla normativa regionale vigente;*<sup>15</sup>
  - p) *l'attività di formazione;*<sup>16</sup>
  - q) *la disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali, anche in considerazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.*

#### **Art. 6**<sup>17</sup>

*(Fondo di mobilità)*

1. *Gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari sono a carico dell'ente locale presso il quale prestano servizio.*
2. *All'Agenzia è attribuito un fondo di mobilità finanziato dagli enti locali destinato al suo funzionamento, al finanziamento del trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità e all'attività di formazione e di aggiornamento professionale. I finanziamenti degli enti locali, graduati in rapporto alla classificazione dell'ente locale, sono determinati dal consiglio di amministrazione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.*

3. *A decorrere dalla costituzione dell'Agenzia, i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali), riscossi dagli enti locali della Regione e dalle loro forme associative, sono versati, nella misura del 10 per cento dell'importo complessivo, all'Agenzia al fine di alimentare il fondo di mobilità di cui al comma 2.*

**Art. 7**<sup>4</sup>  
(Sedi di segreteria)

**Art. 8**  
(Norme contrattuali)

1. *Il rapporto di lavoro dei segretari degli enti locali è disciplinato dal contratto collettivo regionale di lavoro.*<sup>18</sup>

**Art. 9**  
(Funzioni)

1. *Il segretario dell'ente locale* <sup>1</sup> *svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ed in particolare:*
- a) *partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi collegiali degli enti locali* <sup>19</sup> *e ne cura la verbalizzazione;*
  - b) *roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione;*<sup>20</sup>
  - c) *esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti dell'ente o conferitagli dal Sindaco, dal Presidente della Comunità montana;*<sup>21</sup>
  - d) *esprime il parere di legittimità di cui all'articolo 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), per gli uffici e i servizi privi di responsabili di qualifica dirigenziale.*<sup>22</sup>
2. *Al segretario dell'ente locale competono le funzioni attribuite ai dirigenti regionali e, in particolare, la funzione di direzione amministrativa. Negli enti locali in cui esistono più figure con qualifica dirigenziale, oltre al segretario, la funzione di direzione amministrativa spetta ai dirigenti responsabili o al segretario secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente.*<sup>23</sup>
3. *Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi o dei dirigenti, se esistenti, e ne coordina l'attività.*<sup>24</sup>
4. *Negli enti locali in cui esistono altre figure con qualifica dirigenziale, i compiti di cui al comma 3 possono essere attribuiti, dall'amministratore che ha conferito l'incarico, al segretario o ad altri dirigenti dell'ente.*<sup>25</sup>
5. *Il Sindaco, il Presidente della Comunità montana,* <sup>21</sup> *ove affidi i compiti di cui al comma 3 ad altri dirigenti, provvede a disciplinare i rapporti tra il segretario e i dirigenti stessi.*
6. *Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario, appartenente alla qualifica dirigenziale o ad una qualifica funzionale per l'accesso alla quale sia prescritto il diploma di laurea, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.*

**CAPO II**  
**NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 10<sup>4</sup>**

*(Segretari delle Comunità montane)*

**Art. 11**

*(Primo inquadramento)*

1. I segretari comunali che, alla data di inquadramento nella qualifica unica dirigenziale di cui all'art. 2, non abbiano prestato cinque anni di servizio effettivo nella qualifica, sono inquadrati in apposita qualifica ad esaurimento che non potrà essere inferiore al livello più elevato del personale appartenente ai livelli funzionali dell'Amministrazione regionale e transitano nella qualifica unica dirigenziale di cui all'art. 2 al compimento di tale periodo.

**Art. 12**

*(Stato giuridico e norme contrattuali)*

1. Fino al momento dell'inquadramento nella qualifica unica dirigenziale di cui all'art. 2, i segretari comunali conservano lo stato giuridico previsto dalle leggi statali vigenti.
2. Fino alla stipulazione dei contratti collettivi di cui agli art. 37 e 39 della l.r. 45/1995, si applicano le norme contrattuali vigenti.

**Art. 13**

*(Esercizio dell'opzione)*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i segretari comunali optano tra il mantenimento dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 9 del d.p.r. 465/1997 o all'Albo regionale dei segretari, di cui all'art. 1, comma 1.
2. I segretari comunali che optino per il mantenimento dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 9 del d.p.r. 465/1997 sono cancellati dall'Albo regionale dei segretari di cui all'art. 1, comma 1.

**Art. 14**

*(Accertamento della conoscenza della lingua francese)*

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, i segretari comunali iscritti alla Sezione regionale della Valle d'Aosta dell'albo di cui all'art. 9 del d.p.r. 465/1997, prima della nomina in sedi di segreteria della Regione, devono sostenere un esame per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, qualora non abbiano già superato tale prova.
2. L'accertamento di cui al comma 1, consistente in una prova scritta e in una orale, è superato qualora il candidato riporti una votazione complessiva media di almeno sei decimi o equivalente.
3. L'accertamento è effettuato da una commissione, composta da tre esperti in lingua francese, nominata dal Presidente della Giunta regionale.

**Art. 15**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Vedasi anche gli articoli 7, e 9 della l.r. 14/2010 di seguito riportati.

**Art. 7**

(Disposizioni transitorie)

1. I segretari già iscritti alla parte prima dell'Albo regionale dei segretari alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono l'iscrizione all'Albo e lo status conseguente; a tali soggetti si applicano le disposizioni riferite a coloro che accedono all'Albo con le modalità di cui all'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
2. I soggetti già iscritti alla parte seconda dell'Albo regionale dei segretari alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dal comma 3, mantengono l'iscrizione all'Albo subordinatamente alla frequenza dei corsi di formazione previsti dall'articolo 1, commi 7 e 8, della l.r. 46/1998, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, con superamento del relativo esame finale *entro la data stabilita con deliberazione della Giunta regionale adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, su proposta dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta*. I soggetti che non superano l'esame finale cessano dall'eventuale incarico alla scadenza naturale dello stesso.<sup>26</sup>
3. I soggetti già iscritti alla parte seconda dell'Albo regionale dei segretari alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che siano in quiescenza sono cancellati d'ufficio dal predetto Albo dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se incaricati delle funzioni di segretario alla data di entrata in vigore della presente legge, *dal 30 aprile 2015 o dalla data di scadenza naturale dell'incarico, se successiva*.<sup>27</sup>
4. I soggetti che nell'anno 2010 hanno superato l'esame finale del corso di formazione organizzato dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta mantengono l'iscrizione o sono iscritti d'ufficio all'Albo regionale dei segretari. Il superamento dell'esame finale del predetto corso, di cui è data esplicita menzione nell'ambito dell'Albo, è requisito utile per la partecipazione ai concorsi banditi ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
5. Ai fini della retribuzione di posizione, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 46/1998, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, trova applicazione dalla tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010, con salvaguardia della posizione economica derivante dalla classificazione dell'ente locale nelle tre fasce previste alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 9**

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**NOTE:**

<sup>1</sup> L'art. 7, comma 1, lettera a), della l.r. 4 febbraio 2005, n. 5 ha disposto la sostituzione delle parole: "segretario comunale" e "segretari comunali" con le seguenti: "segretario dell'ente locale" e "segretari degli enti locali" nel titolo e ovunque ricorrano salvo che agli artt. 5, comma 1, lettera q), 11, 12, 13 e 14.

<sup>2</sup> Articolo già sostituito dall'art. 1, della l.r. 4 febbraio 2005, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1, della l.r. 9 aprile 2010, n. 14.

<sup>3</sup> Comma così modificato dall'art. 2, comma 12, della l.r. 21 novembre 2012, n. 30.

<sup>4</sup> Articolo abrogato dall'art. 8, della l.r. 4 febbraio 2005, n. 5.

<sup>5</sup> Articolo così sostituito dall'art. 2, della l.r. 4 febbraio 2005, n. 5.

- 6 Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 9 aprile 2010, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 29 settembre 2015, n. 17.
- 7 Comma così inserito dall'art. 2, comma 2, della l.r. 9 aprile 2010, n. 14.
- 8 Comma così sostituito dall'art. 2, comma 3, della l.r. 9 aprile 2010, n. 14.
- 9 Comma già modificato dall'art. 3, della l.r. 4 febbraio 2005, n. 5 e così sostituito dall'art. 3, della l.r. 9 aprile 2010, n. 14.
- 10 Lettera già sostituita dall'art. 4, comma 1, della l.r. 4 febbraio 2005, n. 5 e così modificata dall'art. 4, comma 1, della l.r. 9 aprile 2010, n. 14.
- 11 Lettera già modificata dall'art. 4, comma 2, della l.r. 4 febbraio 2005, n. 5 e così ulteriormente modificata dall'art. 4, comma 2, della l.r. 9 aprile 2010, n. 14.
- 12 Lettera già modificata dall'art. 4, comma 3, della l.r. 4 febbraio 2005, n. 5 e così sostituita dall'art. 4, comma 3, della l.r. 9 aprile 2010, n. 14.
- 13 Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 4, della l.r. 4 febbraio 2005, n. 5.
- 14 Lettera già modificata dall'art. 4, comma 5, della l.r. 4 febbraio 2005, n. 5 e così abrogata dall'art. 8, della l.r. 9 aprile 2010, n. 14.
- 15 Lettera così modificata dall'art. 4, comma 4, della l.r. 9 aprile 2010, n. 14.
- 16 Lettera così modificata dall'art. 4, comma 5, della l.r. 9 aprile 2010, n. 14.
- 17 Articolo così sostituito dall'art. 5, della l.r. 4 febbraio 2005, n. 5.
- 18 Comma così sostituito dall'art. 5, della l.r. 9 aprile 2010, n. 14.
- 19 Parole così sostituite dall'art. 6, comma 1, della l.r. 4 febbraio 2005, n. 5.
- 20 Lettera così modificata dall'art. 6, comma 2, della l.r. 4 febbraio 2005, n. 5.
- 21 L'art. 7, comma 1, lettera b), della l.r. 4 febbraio 2005, n. 5 ha disposto che: alla parola "Sindaco", ovunque ricorra, siano aggiunte le seguenti: "*Presidente della Comunità montana e Presidente del BIM*", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto; successivamente l'art. 4, comma 3 della l.r. 29 settembre 2015, n. 17 ha disposto la soppressione delle parole "*Presidente del BIM*" comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto ovunque ricorrano.
- 22 Lettera così sostituita dall'art. 6, comma 1, della l.r. 9 aprile 2010, n. 14.
- 23 Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2, della l.r. 9 aprile 2010, n. 14.
- 24 Comma così modificato dall'art. 6, comma 3, della l.r. 9 aprile 2010, n. 14.
- 25 Comma così sostituito dall'art. 6, comma 3, della l.r. 4 febbraio 2005, n. 5.
- 26 Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, della l.r. 13 dicembre 2013, n. 18.
- 27 Comma così modificato dall'art. 8, comma 10, della l.r. 21 novembre 2012, n. 31.